

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Pallamano

**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 26 del 12.03.2025**

Giudice Sportivo Nazionale
Corte Sportiva d'Appello
Tribunale Federale
Corte Federale di Appello



Comunicato Ufficiale Nr. 26 del 12/03/2025**SERIE A GOLD MASCHILE Girone Unico**

6 ^ Giornata di Ritorno			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81243	08/03/2025	RAIMOND SASSARI - MACAGI CINGOLI	32 - 33
81249	08/03/2025	ALPERIA BLACK DEVILS - CASSANO MAGNAGO	28 - 21
81244	08/03/2025	SPARER EPPAN - PRESSANO	19 - 26
81245	08/03/2025	BRIXEN - JUNIOR FASANO	36 - 25
81246	08/03/2025	PUBLIESSE CHIARAVALLE - SECCHIA RUBIERA	32 - 32
81247	08/03/2025	CAMERANO - BOZEN	29 - 31
81248	08/03/2025	CONVERSANO - TEAMNETWORK ALBATRO	31 - 35

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
CONVERSANO	30	19	15	0	4	605	468	0
CASSANO MAGNAGO	30	19	14	2	3	584	484	0
TEAMNETWORK ALBATRO	29	19	14	1	4	588	514	0
ALPERIA BLACK DEVILS	28	19	12	4	3	562	523	0
RAIMOND SASSARI	27	19	13	1	5	561	521	0
BOZEN	25	18	11	3	4	549	523	0
BRIXEN	19	18	8	3	7	579	527	0
JUNIOR FASANO	16	19	7	2	10	528	543	0
SPARER EPPAN	15	19	6	3	10	524	580	0
PRESSANO	13	19	6	1	12	513	547	0
PUBLIESSE CHIARAVALLE	13	19	6	1	12	482	563	0
MACAGI CINGOLI	10	19	4	2	13	526	580	0
CAMERANO	6	19	3	0	16	492	580	0
SECCHIA RUBIERA	3	19	1	1	17	464	604	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA N° 81244 SPARER EPPAN – PRESSANO del 08.03.2025**

SPARER EPPAN: AMMENDA DI € 1000.00 (mille/00) per il comportamento tenuto dai propri sostenitori che ripetutamente minacciavano e proferivano frasi irraguardose nei confronti dei direttori di gara (art. 15 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 26 del 12/03/2025**SERIE A SILVER MASCHILE Girone Unico**

8 ^ Giornata di Ritorno			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81411	08/03/2025	SALUMIFICIO RIVA MOLTENO - VERDEAZZURRO	36 - 33
81412	08/03/2025	TEAM MASCALUCIA - BELLUNO	27 - 30
81407	08/03/2025	HAENNA - CAMPUS ITALIA	20 - 18
81408	08/03/2025	TRIESTE 1970 - LANZARA	25 - 23
81409	08/03/2025	BOLOGNA UNITED - METELLI COLOGNE	25 - 28
81410	08/03/2025	ROMAGNA - LEN SOLUTION CARPI	22 - 22

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
TRIESTE 1970	35	19	16	3	0	529	424	0
SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	27	19	13	1	5	557	483	0
BOLOGNA UNITED	24	19	11	2	6	526	488	0
BELLUNO	21	19	9	3	7	467	474	0
LEN SOLUTION CARPI	20	19	8	4	7	505	492	0
METELLI COLOGNE	19	19	7	5	7	529	527	0
ROMAGNA	17	19	7	3	9	508	505	0
LANZARA	15	19	6	3	10	554	565	0
HAENNA	15	19	7	1	11	519	565	0
VERDEAZZURRO	13	19	6	1	12	547	562	0
CAMPUS ITALIA	12	19	6	0	13	530	600	0
TEAM MASCALUCIA	10	19	5	0	14	481	567	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA N° 81410 ROMAGNA – LEN SOLUTION CARPI DEL 08.03.2025**

ROMAGNA: AMMENDA DI € 1000.00 (mille/00) per il comportamento tenuto dai propri sostenitori che al termine della gara gridavano e urlavano frasi e parole gravemente offensive nei confronti dei direttori di gara (art. 15 R.G.D.).

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 26 del 12/03/2025**SERIE A BRONZE MASCHILE Girone A**

4 ^ Giornata di Ritorno			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81482	08/03/2025	FERRARA UNITED - MALO	31 - 32
81479	08/03/2025	PALAZZOLO - TORRI	32 - 24
81480	08/03/2025	VIGASIO - FERRARIN	40 - 17
81481	09/03/2025	DERTHONA - LENO	28 - 22
Riposa			SAN VITO MARANO

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MALO	20	11	10	0	1	374	325	0
VIGASIO	18	11	9	0	2	344	274	0
DERTHONA	17	12	8	1	3	323	279	0
PALAZZOLO	12	11	5	2	4	320	312	0
SAN VITO MARANO	11	11	4	3	4	337	351	0
TORRI	10	12	5	0	7	328	334	0
LENO	9	12	4	1	7	314	350	0
FERRARA UNITED	7	12	3	1	8	313	338	0
FERRARIN	-5	12	0	0	12	261	351	5

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 26 del 12/03/2025

SERIE A BRONZE MASCHILE Girone B

4 ^ Giornata di Ritorno			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81551	08/03/2025	TAVARNELLE - INNOTECH SRL SERRA	23 - 25
81552	08/03/2025	ALTAMURA - MONTEPRANDONE	21 - 35
81553	08/03/2025	MODULA CASALGRANDE - CHIETI	34 - 34
81554	08/03/2025	NOCI - LIONS TERAMO	25 - 19
Riposa			PANTAREI ITALIA MODENA

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MONTEPRANDONE	22	12	11	0	1	354	283	0
CHIETI	19	12	9	1	2	422	344	0
TAVARNELLE	14	11	7	0	4	319	302	0
INNOTECH SRL SERRA	14	12	7	0	5	306	297	0
LIONS TERAMO	10	11	5	0	6	282	286	0
PANTAREI ITALIA MODENA	10	11	5	0	6	294	303	0
MODULA CASALGRANDE	9	12	4	1	7	369	353	0
NOCI	4	12	2	0	10	275	358	0
ALTAMURA	2	11	1	0	10	242	337	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 26 del 12/03/2025**SERIE A2 FEMMINILE Girone A**

4 ^ Giornata di Ritorno			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81840	08/03/2025	BRUNECK - 3 ZINNEN	26 - 22
81841	08/03/2025	TAUFERS - C.U.S. UDINE	36 - 18
81842	08/03/2025	SCHENNA - BRIXEN	32 - 21
81843	08/03/2025	MEZZOCORONA - LAUGEN	24 - 25

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
TAUFERS	22	13	10	2	1	405	286	0
SCHENNA	21	13	10	1	2	400	339	0
LAUGEN	20	13	8	4	1	428	375	0
MEDALP TIROL	18	13	8	2	3	375	325	0
MEZZOCORONA	14	13	6	2	5	338	329	0
BRUNECK	12	13	6	0	7	362	373	0
3 ZINNEN	8	13	4	0	9	302	347	0
C.U.S. UDINE	7	13	3	1	9	315	396	0
TELF S	6	13	3	0	10	352	443	0
BRIXEN	2	13	1	0	12	357	421	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 26 del 12/03/2025

SERIE A2 FEMMINILE Girone B

4 ^ Giornata di Ritorno			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81714	08/03/2025	GUERRIERE MALO - MECHANIC SYSTEM ODERZO	21 - 19
81715	09/03/2025	RAIMOND SASSARI - MAN CITTA DEL REDENTORE	26 - 27
81716	08/03/2025	VENPLAST DOSSOBUONO - MESTRINO	23 - 32
81713	08/03/2025	LEONESSA BRESCIA - H.A.C. GERMANCAR NUORO	24 - 29
Riposa			FERRARIN

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MESTRINO	21	11	10	1	0	322	197	0
H.A.C. GERMANCAR NUORO	19	12	9	1	2	316	264	0
GUERRIERE MALO	12	11	6	0	5	251	240	0
LEONESSA BRESCIA	12	11	5	2	4	270	287	0
MECHANIC SYSTEM ODERZO	11	12	4	3	5	295	273	0
RAIMOND SASSARI	11	12	5	1	6	278	279	0
FERRARIN	4	11	2	0	9	211	326	0
VENPLAST DOSSOBUONO	3	12	3	0	9	320	331	3
MAN CITTA DEL REDENTORE	3	12	3	2	7	286	352	5

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 26 del 12/03/2025

SERIE A2 FEMMINILE Girone C

3 ^ Giornata di Ritorno			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81766	08/03/2025	HALIKADA GATTOPARDO - TUSHE PRATO	15 - 35
81764	08/03/2025	PUBLIESSE CHIARAVALLE - EUROMED MUGELLO	32 - 21
81765	09/03/2025	CONVERSANO - TRAPANI	23 - 20
Riposa			EDILSPI MATTROINA

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
TUSHE PRATO	14	8	7	0	1	249	163	0
PUBLIESSE CHIARAVALLE	14	8	7	0	1	265	188	0
TRAPANI	12	9	6	0	3	282	196	0
CONVERSANO	12	9	6	0	3	262	217	0
EUROMED MUGELLO	6	9	3	0	6	235	276	0
EDILSPI MATTROINA	2	8	1	0	7	172	275	0
HALIKADA GATTOPARDO	0	9	0	0	9	174	324	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

1. Alla Società ASD CUS CASSINO (COD. FED. 4156)
2. Al sig. Carmine Calce

Il giorno 6 marzo 2025, alle ore 15.00 si è riunita telematicamente la Corte Sportiva d'Appello della FIGH composta da:

Avv. Enrico CARATTOZZOLO - Presidente

Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

Avv. Fabio GERMANI - Componente

per l'esame del reclamo proposto dal legale rappresentante sig. Carmine Calce della Società ASD CUS CASSINO (cod. fed. 4156), avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale, nei confronti dell'atleta Golinelli Mirko, pubblicato sul C.U. n. 13 del 20 febbraio 2025, gara n. 86542 CUS CASSINO – CASSA RURALE PONTINIA, Serie B Maschile, del 16 febbraio 2025,

premesse che

è presente per la società reclamante il dirigente collaboratore sig. Marco Prodocimo e il difensore avv. Salvatore Dies nominato dal legale rappresentante p.t. sig. Carmine Calce il quale nell'atto di reclamo ha chiesto di essere sentito e per gli effetti prende la parola il sig. Marco Prodocimo il quale si riporta al reclamo con il quale chiedeva:

in via principale di annullare il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale assunto con il C.U. n. 13 del 20.02.2025 con il quale ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate all'atleta Golinelli Mirko

in subordine di ridurre nella misura reputata di equità e di giustizia la sanzione della squalifica di 2 giornate all'atleta Golinelli Mirko;

La Corte esaminati gli atti di causa ritiene che il reclamo sia inammissibile atteso che lo stesso non è sottoscritto dalla Società proponente.

E' pur vero che l'atto introduttivo è stato inoltrato a mezzo PEC dall'indirizzo di posta certificata della Società CUS CASSINO (cod. fed. 4156) ma ciò non è sufficiente per affermare la legittimità e ritualità del reclamo trattandosi di una nullità insanabile.

Tale assunto trova autorevole riscontro nella giurisprudenza sportiva che in più occasioni ha affermato il seguente principio: La trasmissione via pec del documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti; in particolare, la firma digitale, pertanto, viene considerata come un requisito fondamentale ai fini della validità di un atto introduttivo al pari della sottoscrizione dell'atto cartaceo.

La presentazione di un reclamo (ergo una impugnazione per il diritto sportivo) inserito come testo della pec (neppure come allegato) con una mera sottoscrizione dattiloscritta della firma, in assenza di firma digitale rende inesistente il reclamo medesimo poiché privo del requisito della sottoscrizione; incorre pertanto in erronea interpretazione l'organo di giustizia che, non rilevando il vizio del reclamo, decide sulla questione proposta. (Collegio di garanzia dello sport – sezione prima decisione n. 32/2022, Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione I - Decisione n.12/2021).

Le sentenze sopra citate, in virtù del rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile, di cui al comma 6, art. 2, CGS CONI, muovono dal presupposto dell'applicabilità al processo sportivo delle disposizioni di cui all'art 125 c.p.c. (che impone la sottoscrizione dell'atto a pena di nullità/inesistenza), al D.lgs. n. 82/2005, c.d. codice delle amministrazioni digitali (in tema di sottoscrizione digitale dell'atto), ed alla L. 53/1994 (sulla

notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi).

Secondo il Collegio, *gli atti del processo sportivo, «per avere valenza giuridica, devono rispettare i requisiti previsti dalla richiamata normativa che governa i processi della digitalizzazione e dei procedimenti giurisdizionali e giustiziali telematici».* In quel frangente il Collegio ha evidenziato come la disciplina della posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. v-bis, CAD) quale sistema di comunicazione - valido per la notificazione degli atti processuali ex L. 53/1994 - sia in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, senza, tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti. Così discorrendo, dunque, la trasmissione via PEC di un documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti.

Conclude quindi il Collegio che *Così ragionando, dunque, è fuor di dubbio, nel caso che occupa quest'oggi il Collegio, che il preavviso di reclamo sia un atto di impulso del processo che si celebra dinnanzi al Giudice Sportivo (sia esso Nazionale o Territoriale) e che, in quanto tale, debba rispettare quei requisiti di sostanza e forma previsti dalla regolamentazione processuale del CONI e della Federazione.*

La Corte ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dal superiore principio.

Va quindi dichiarata la inammissibilità del reclamo proposto dalla società CUS Cassino restando pertanto assorbite le ulteriori doglianze della reclamante

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello:

dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto **conferma** la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale irrogata con il C.U. n. 13 del 20 febbraio 2025.

Intima alla società CUS CASSINO (cod. fed. 4156) a provvedere al pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva come prescritto dal Vademecum 2024/2025 pari ad euro 200,00 (duecento/00) e in mancanza si dà mandato alla Segreteria Generale di addebitare tale contributo a valere sulla situazione contabile della Società.

Deposita contestualmente la motivazione.

Manda alla segreteria per i relativi ulteriori incombeni.

Roma, 6 marzo 2025.

F.to Avv. Enrico CARATOZZOLO - Presidente

F.to Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

F.to Avv. Fabio GERMANI - Componente